NORME A FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

Art. 2 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)

Il Liceo musicale triestino, in conseguenza della statizzazione, si obbliga a cedere e trasferire in proprieta' allo Stato, per il mantenimento ed il funzionamento dei Conservatorio, tutto il materiale di sua proprieta' esistente nel liceo stesso (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteche, cimeli, ecc.) di cui all'inventario allegato alla presente convenzione.

Versione in vigore dal 20 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 248
Partizione	Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-del-personale-insegnante-del-territorio-di-trieste/allegato-convenzione-per-la-statizzazione-del-conservatorio-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it